

## PROCEDURA PER WHISTLEBLOWING

### 1. PREMESSA

La presente procedura disciplina le modalità di segnalazione degli illeciti cui il dipendente o collaboratore (*whistleblower*) sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro con l’Agenzia del demanio, in base a quanto previsto dall’art. 54-bis<sup>1</sup> del D.lgs. n. 165/2001, così come modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179 recante “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*”.

### 2. DESTINATARI

Possono effettuare le segnalazioni al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell’Agenzia del demanio:

- i dipendenti dell’Agenzia del demanio, ivi compresi i lavoratori somministrati e gli stagisti;
- i collaboratori e consulenti esterni nonché i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici che svolgono attività in favore dell’Agenzia.

### 3. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Le condotte illecite oggetto di segnalazione devono riguardare situazioni, fatti, circostanze, di cui il soggetto sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

---

<sup>1</sup> L’art. 54-bis, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001 stabilisce che “il pubblico dipendente che, nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all’autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione”.

---

I fatti illeciti oggetto delle segnalazioni comprendono<sup>2</sup>:

- le fattispecie riconducibili all'elemento oggettivo dell'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale (le ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 318, 319 e 319-ter del predetto codice);

- tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontrino comportamenti impropri di un funzionario pubblico che, anche al fine di curare un interesse proprio o di terzi, assuma o concorra all'adozione di una decisione che devia dalla cura imparziale dell'interesse pubblico.

Possono, altresì, formare oggetto di segnalazione le attività illecite non ancora compiute, ma che si ritenga possano ragionevolmente verificarsi in presenza di elementi precisi e concordanti.

Inoltre, si considerino, tra gli altri, i casi di sprechi, nepotismo, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro.

Non rientrano, invece, nelle segnalazioni: meri sospetti o voci; rimostranze personali del segnalante; rivendicazioni attinenti al rapporto di lavoro o di collaborazione; rivendicazioni attinenti ai rapporti con i superiori gerarchici o i colleghi.

#### **4. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI**

Il *whistleblower* è tenuto a fornire tutti gli elementi utili a consentire al RPCT di procedere alle dovute e appropriate verifiche a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione;
- chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione e, possibilmente, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;

---

<sup>2</sup> Cfr. al riguardo Delibera ANAC n. 469/2021.

- generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;
- indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- ogni altra informazione o documento che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

La garanzia di riservatezza e la tutela del segnalante descritte in dettaglio nei successivi paragrafi della Procedura presuppongono che quest'ultimo renda nota la propria identità. Le segnalazioni anonime non rientrano, infatti, per espressa volontà del legislatore, direttamente nel campo di applicazione dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001. In ogni caso, le segnalazioni debitamente circostanziate potranno essere comunque considerate dall'Agenzia nei procedimenti di vigilanza "ordinari" informando l'Organismo di Vigilanza (OdV).

## **5. MODALITÀ E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE**

Il dipendente che intenda segnalare condotte illecite, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro con l'Agenzia del demanio, deve compilare e sottoscrivere il "Modulo per la segnalazione di condotte illecite ai sensi dell'art 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" - riportato nel vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e pubblicato sul sito dell'Agenzia nella sezione "Amministrazione Trasparente" → "Altri contenuti - Prevenzione della Corruzione" → "Whistleblowing" - trasmettendolo al RPCT attraverso una delle seguenti modalità:

- mediante posta elettronica certificata (accessibile esclusivamente al RPCT e a un collaboratore espressamente individuato dallo stesso Responsabile) all'indirizzo PEC: [prevenzionedellacorruzione@pce.agenziademano.it](mailto:prevenzionedellacorruzione@pce.agenziademano.it).
- mediante servizio postale, con busta chiusa indirizzata al RPCT (via Barberini, 38 - 00187 Roma) con la dicitura "riservata personale".

È, inoltre, possibile segnalare verbalmente al RPCT le condotte illecite rilevate. In tal caso, il RPCT redige un apposito verbale che viene firmato dal segnalante e archiviato a cura del RPCT.

Per ragioni di completezza è opportuno evidenziare che la segnalazione può essere inviata, senza ordine di preferenza, anche ad ANAC (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>), ovvero trasmessa, sotto forma di denuncia, all'autorità giudiziaria o contabile.

Le Segnalazioni, con indicazione degli eventuali documenti ad esse allegati, sono oggetto di apposita protocollazione da parte del RPCT in un registro speciale riservato ("Registro segnalazioni").

Il RPCT mantiene riservata l'identità del segnalante in ogni fase (dalla ricezione alla successiva gestione della segnalazione).

Nel caso in cui la segnalazione riguardi il RPCT stesso, il segnalante comunica tali condotte illecite direttamente all'ANAC, utilizzando le modalità di segnalazione previste dalla predetta Autorità (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>).

## **6. ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE**

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna.

Il RPCT informa l'Organismo di Vigilanza (OdV) delle segnalazioni pervenute, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.

La gestione e la verifica della fondatezza delle segnalazioni di condotta illecita sono poste in essere con tempestività dal RPCT con l'eventuale supporto dell'Organismo di Vigilanza e dell'Internal Audit.

Nell'esecuzione delle predette verifiche, il RPCT può anche avvalersi di collaboratori che sono soggetti agli stessi vincoli di riservatezza e responsabilità a cui è sottoposto il RPCT. A tal proposito, gli eventuali collaboratori dell'RPCT sono tenuti a mantenere riservata l'identità del segnalante e tutelare la riservatezza degli eventuali soggetti segnalati e del contenuto della segnalazione. Il mancato rispetto di tali obblighi di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori responsabilità previste dalla legge.

Acquisita la segnalazione, il RPCT procede ad effettuare una prima attività di verifica e di analisi della segnalazione ricevuta volta a valutare l'ammissibilità e la fondatezza della stessa.

La segnalazione è considerata inammissibile per: a) manifesta mancanza di interesse all'integrità della pubblica amministrazione; b) manifesta incompetenza sulle questioni segnalate; c) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti; d) manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'esercizio dei poteri di vigilanza; e) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente; f) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità; g) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione di illeciti. Nei casi sopra indicati, il RPCT procede all'archiviazione che viene comunicata al *whistleblower*.

Se la segnalazione risulta ammissibile, il RPCT avvia l'istruttoria interna sui fatti e sulle condotte segnalate.

L'onere di istruttoria del RPCT consiste nel compiere una prima, imparziale, deliberazione sulla sussistenza di quanto rappresentato nella segnalazione, in coerenza con il dato normativo che si riferisce a una attività "di verifica e di analisi" e non di accertamento sull'effettivo accadimento dei fatti. Per lo svolgimento dell'istruttoria il RPCT può avviare un dialogo con il *whistleblower*, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, anche di persona. Ove necessario, può anche acquisire atti e documenti da altri uffici dell'Agenzia, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone, tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.

Qualora, a seguito dell'istruttoria, il RPCT ravvisi il *fumus* di fondatezza della segnalazione, interesserà immediatamente gli organi preposti interni o esterni all'Agenzia del demanio, ognuno secondo le proprie competenze.

In ogni caso, ove sia necessario coinvolgere negli accertamenti altri soggetti che abbiano conoscenza dei fatti segnalati, interni o esterni all'Agenzia, il RPCT non trasmette la segnalazione a tali soggetti, ma solo gli esiti delle verifiche eventualmente condotte e, se del caso, estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione, prestando la massima

attenzione per evitare che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all'identità del segnalante.

Nel caso in cui la segnalazione ricevuta attenga a reati individuati dal D.Lgs. n. 231/2001 e alle violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, il RPCT la trasmette tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, informando il segnalante, e archivia la segnalazione. In presenza di casi dubbi, l'RPCT rappresenta all'OdV gli elementi essenziali della fattispecie di illecito segnalato, al fine dell'identificazione del soggetto/organo a cui compete la successiva attività di verifica, predisponendo un apposito verbale che viene archiviato a cura del RPCT. Procede successivamente al trasferimento della Segnalazione all'OdV nel caso in cui sia accertata la competenza dello stesso al trattamento della segnalazione.

Al termine dell'iter istruttorio, e comunque entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della Segnalazione, informa il segnalante circa l'esito dello stesso, tramite PEC o utilizzando altra modalità coerente con i recapiti disponibili del segnalante.

## **7. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**

Per garantire la gestione e la tracciabilità delle attività svolte il RPCT assicura la conservazione delle segnalazioni e di tutta la correlata documentazione di supporto per un periodo di cinque anni dalla ricezione e, comunque, sino alla definizione dei procedimenti avviati dagli uffici o dagli Enti destinatari della segnalazione, avendo cura che i dati identificativi del segnalante siano conservati separatamente da ogni altro dato.

## **8. TUTELA DEL WHISTLEBLOWER**

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza garantisce la massima riservatezza dell'identità del segnalante, con ciò riferendosi non solo al suo nominativo ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante.

Il trattamento di tali elementi viene, quindi, improntato alla massima cautela, a cominciare dall'oscuramento dei dati nei casi in cui, per ragioni istruttorie, altri soggetti ne debbano essere messi a conoscenza.

La segnalazione e la documentazione ad essa allegata sono inoltre espressamente sottratte all'accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, ma anche all'accesso civico di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 33/2013<sup>3</sup>.

La tutela in questione rileva, altresì, nei procedimenti disciplinari. Nell'ambito di tali procedimenti, attivati dall'Agenzia contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante può essere rivelata solo dietro consenso di quest'ultimo. Nel caso in cui l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare, l'Agenzia non potrà procedere con il procedimento disciplinare se il segnalante non acconsente espressamente alla rivelazione della propria identità.

La violazione della riservatezza dell'identità del segnalante è fonte di responsabilità disciplinare.

Nel caso in cui si renda necessario, il RPCT trasmette la segnalazione, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, alle autorità giudiziarie competenti, avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce la tutela della riservatezza ai sensi dell'art. 54-bis del D.lgs. 165 del 2001.

Laddove detta identità venga successivamente richiesta dall'Autorità giudiziaria o contabile, il RPCT fornisce tale indicazione previa notifica al segnalante.

Il *whistleblower* è inoltre tutelato da eventuali misure ritorsive o discriminatorie adottate a seguito della segnalazione, non potendo essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa, sia attiva che omissiva, avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. L'adozione di misure discriminatorie deve essere comunicata ad ANAC per gli accertamenti che la legge le attribuisce e per l'eventuale irrogazione della sanzione amministrativa al Responsabile, come previsto dalla legge.

---

<sup>3</sup> Come precisato anche nella Delibera ANAC 469/2021, la normativa di protezione dei dati prevede una specifica disposizione a tutela della riservatezza dell'identità del segnalante. Il Legislatore ha, infatti, introdotto, con il D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di recepimento del Regolamento (UE) n. 2016/679, l'art. 2-undecies nel d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il quale stabilisce che nell'ambito di una segnalazione whistleblowing, il soggetto segnalato, (cfr. § 3.5 del Regolamento) presunto autore dell'illecito, con riferimento ai propri dati personali trattati dall'Amministrazione, non può esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento(UE) n. 2016/67922.

Nel caso di misure adottate nei confronti del segnalante, spetta all'Agenzia dimostrare che le stesse, ritenute dal medesimo segnalante discriminatorie o ritorsive, siano motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Come previsto dall'art. 54-bis del D.lgs. 165 del 2001, le tutele previste nei confronti del segnalante cessano in caso di sentenza, anche non definitiva di primo grado, che accerti nei confronti dello stesso la responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati connessi alla denuncia, ovvero la sua responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o per colpa.

#### **9. SUPPORTO ALL'ANAC O AUTORITÀ GIUDIZIARIA O ALLA CORTE DEI CONTI**

Nel caso di segnalazioni inoltrate dal segnalante direttamente all'ANAC o all'Autorità Giudiziaria o alla Corte dei Conti, qualora richiesto, il RPCT svolge il ruolo di referente durante la fase di istruttoria svolta dalle predette Autorità per l'eventuale acquisizione di ulteriori informazioni, ad eccezione dei casi in cui la segnalazione riguardi lo stesso RPCT.

Il RPCT protocolla nel Registro Segnalazioni la richiesta pervenuta dalle predette autorità e adotta anche in tal caso le prescrizioni in tema di tutela del segnalante previste al paragrafo 8 della presente Procedura.